



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 15-09-2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA PICONE FIREWORKS SRL PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI A TERRA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ADDOLORATA DEL 16 E 17 SETTEMBRE 2023.

Vista la richiesta, del sig. Picone Gianfranco, assunta in protocollo con il n. 5900/2023 del 12/09/2023, nato a Palermo il 19/04/1974 e residente nella via C.da Prato snc, legale rappresentante della Ditta Fireworks S.R.L. con sede in Santo Stefano di Quisquina, in C.da Prato snc, tendente ad ottenere il rilascio della licenza di cui all'art. 57 del R.D. 18/06/1931, n° 773 e successive mod. e integrazioni, recante il T.U. delle leggi di P.S. per l'accensione di fuochi a terra, per complessivi KG 12,420 in occasione della festa della Madonna Addolorata del 16 e 17 settembre 2023.

AUTORIZZA E DA' LICENZA

al Sig. PICONE Gianfranco, nato a Palermo il 19/04/1974, residente in Santo Stefano Quisquina in C.da Prato snc, nella sua qualità di pirotecnico in possesso del certificato di abilitazione Cat. 7-E/96-POL.AMM.VA rilasciato dalla Prefettura di Agrigento in data 13/01/1996, all'accensione di fuochi d'artificio da effettuarsi il giorno 16 e 17 settembre 2023, in occasione della festa della Madonna Addolorata, nei luoghi, orari, quantità, qualità e calibro dichiarati nella richiesta in premessa richiamata;

Il pirotecnico è reso edotto ed accetta di osservare tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, sollevando, di conseguenza, fin d'ora, il Comune di Sant'Angelo Muxaro da ogni responsabilità civile e penale che possa derivarne nonché, che siano osservate tutte le seguenti prescrizioni:

1. il titolare della presente, può essere coadiuvato nell'allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 reg. T.U.L.P.S. ed assicurati sulla vita, qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici, con esclusione di ogni altra persona anche per motivi di assistenza;
2. non vengano accesi fuochi al di fuori dei luoghi indicati nella richiesta;
3. ogni pezzo d'artificio dovrà essere contrassegnato con il marchio che indichi il preparatore, la data di preparazione, il contenuto e la quantità;
4. tutti i fuochi dovranno essere accesi nelle località sopraindicate ed in direzione opposta al pubblico, tenendolo alla distanza di sicurezza, determinata in base al calibro degli artifici impiegati e con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire infortuni, valutando, in caso di vento, l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti di sicurezza imposti dalla legge;
5. al termine dello spettacolo pirotecnico, il titolare della presente è tenuto ad effettuare un'accurata ispezione ed a bonificare con accuratezza i vari luoghi ove sono stati accesi i fuochi d'artificio, in modo da non lasciare abbandonati sul terreno fuochi o materiale inesplosivo o incombusto che possa comunque costituire pericolo e di tale ispezione e degli esiti della stessa, dovrà essere data comunicazione a questa Autorità locale di P. S. o ad altro soggetto dalle medesima delegato;
6. non devono essere accesi fuochi diversi da quelli indicati nella presente autorizzazione;
7. gli artifici utilizzabili, devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti;
8. i tubi di lancio devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza, o in alternativa disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo ed orientati in modo tale da non provocare la caduta dei residui pirotecnici sugli spettatori;
9. devono essere esclusi dall'utilizzazione quei tubi che all'atto dello sparo risultino forati o comunque, non adatti all'uso;
10. devono essere approntati opportuni ripari a protezione degli artigieri;
11. negli artifici lanciati da mortai, la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono, comunque, superarsi i seguenti limiti dimensionali: artifici cilindrici: calibro non superiore a 70,00 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
12. verificare prima dell'accensione dei fuochi che la località e le sue immediate adiacenze si prestino adeguatamente allo sparo dei suddetti artifici pirotecnici e che nelle vicinanze, o comunque nell'area che viene ad essere interessata dai fuochi, non si trovino strutture infiammabili e/o pericolose, rispettando le distanze di sicurezza imposte dalla legge;
13. gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti nell'area dello sparo, non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni di qualsiasi natura;
14. sia stipulata apposita polizza assicurativa rischi speciali per danni a persone o cose derivanti dall'accensione dei fuochi;
15. sia munito di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria al trasporto dei fuochi d'artificio.

Dalla Casa Municipale, addì 15.09.2023

ORDINANZA SINDACALE N. 22 - COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

1/2

IL SINDACO
F.to DOTT. ANGELO TIRRITO

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.